

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

La **Federazione Italiana Dottori in Scienze della Produzione Animale**, d'ora in poi FIDSPA, con sede in Corciano (PG), Via Claudio Treves, 10 – 06073 Corciano (PG), C.F. 92043290623 in persona del Presidente pro-tempore Prof. Emiliano Lasagna, domiciliato per la carica presso la stessa sede

Il **Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati**, di seguito CNPAPAL, con sede in Roma, Via Principe Amedeo 23, C.F.80059230583, in persona del Presidente pro-tempore Per. Agr. Mario Braga domiciliato presso la sede legale del suddetto Consiglio

La **Fondazione Nazionale Tecnica Agricola - ambiente ed alimenti**, in sigla Fo.N.T.A. Academy, con sede in Roma, Via Principe Amedeo 23, C.F. 96531400586, in persona del Presidente Per. Agr. Dott. Biagio Scognamiglio, domiciliato per il presente atto presso la stessa sede

PREMESSO CHE

- FIDSPA è una Associazione di laureati che ha come scopo la tutela degli interessi della categoria professionale dei Dottori in Scienze della Produzione Animale, rappresentandoli nei rapporti con le Istituzioni;
- FIDSPA ha come principi ispiratori l'arricchimento culturale e professionale dei propri Associati mediante attività formativa e di aggiornamento nei diversi ambiti professionali; ciò attraverso l'organizzazione di eventi, incontri di settore, convegni, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento inseriti in un organico contesto di formazione permanente;
- FIDSPA ormai da tempo promuove, con regolarità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali l'organizzazione di seminari formativi/informativi su tematiche particolarmente attuali relative al settore agro-zootecnico che sono di sicuro interesse anche per tutti gli iscritti al Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati;
- FIDSPA, per quanto rappresentato al punto precedente, già da tempo ha rapporti di collaborazione e sinergia con il CNPAPAL;
- FIDSPA è organizzata in una serie di Gruppi di Coordinamento regionali, diffusi pertanto in tutto il territorio nazionale, che possono promuovere singole iniziative formative a carattere locale ma nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo Nazionale che funge da organo garante per la qualificazione di tali eventi formativi;
- Il CNPAPAL rappresenta a livello nazionale la categoria dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, tutela le competenze previste dall'ordinamento (Art. 2, legge 434/1968 così come modificata dalla legge 54/1991) e da Leggi speciali, fra le quali stime, valutazioni e ogni prestazione professionale attinente le imprese e le aziende agrarie e agroalimentari e contribuisce allo sviluppo e alla promozione della categoria, anche incentivando la qualità delle competenze e prestazioni professionali a garanzia e tutela della committenza e della collettività;
- Il CNPAPAL, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali svolge compiti di tutela e promozione non solo dell'immagine esteriore, ma anche della professionalità intrinseca degli iscritti al proprio albo professionale, avente vera e propria natura

pubblicistica;

- Il CNPAPAL intende proseguire l'attività di informazione e formazione affinché i professionisti iscritti all'Albo Professionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, possano acquisire, perfezionare, aggiornare conoscenze e capacità specifiche nello svolgimento delle attività connesse alla filiera agro-zootecnica e delle produzioni animali;
- Fo.N.T.A. Academy è una Fondazione senza scopo di lucro, costituita dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e dalla Fondazione ENPAIA Gestione Separata Periti Agrario, che persegue il fine della continuità nello svolgimento delle professioni agricole, della crescita professionale dei loro esponenti da perseguire attraverso attività di educazione, istruzione e formazione professionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati in ambito agricolo, ambientale, edilizio, catastale e agro-alimentare
- Fo.N.T.A. Academy intende promuovere, realizzare, sostenere, sviluppare, e coordinare attività formative, informative, divulgative, promozionali, di studio, ricerche, servizi, convegni, in campo tecnico scientifico, professionale, giuridico economico, culturale e sociale dell'agricoltura, dell'ambiente, del territorio e degli alimenti;
- Fo.N.T.A. Academy intende attuare o sostenere ogni azione o evento che promuova la professionalità degli iscritti all'albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e gli aspetti caratterizzanti il nuovo welfare di categoria e di categorie professionali operanti nei settori agricolo, ambientale, territoriale e degli alimenti;
- FIDSPA, CNPAPAL e Fo.N.T.A. Academy nella realizzazione dei propri scopi istituzionali, intendono ricercare le più ampie convergenze e sinergie, con l'obiettivo di diffondere le informazioni relative alle attività sopra richiamate e di favorire lo sviluppo e la promozione delle attività agricole che indubbiamente rivestono un'importanza strategica per il patrimonio e l'economia nazionale.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART.1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo ed i presupposti su cui si fonda l'intesa tra le parti.

ART.2

FIDSPA, CNPAPAL e Fo.N.T.A. Academy concordano sulla necessità di definire una serie di iniziative aventi ad oggetto attività di comune interesse ed in particolare a favorire la cooperazione nel settore formativo, informativo e divulgativo attraverso l'organizzazione e la realizzazione di corsi, eventi, iniziative, convegni, seminari e gruppi di lavoro comuni, anche in relazione alle competenze specifiche di FIDSPA.

ART.3

Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente, le Parti si impegnano a condividere tutte le informazioni disponibili e necessarie. In attuazione del presente protocollo

d'intesa, FIDSPA, CNPAPAL e Fo.N.T.A. Academy s'impegnano a promuovere attività didattiche in collaborazione e compartecipazione, al fine di migliorare le conoscenze tecniche dei propri iscritti e/o futuri iscritti.

ART.4

Il presente Protocollo d'Intesa non costituisce alcun obbligo per le parti relativamente all'affidamento di incarichi a titolo oneroso e non prevede alcun onere e/o rimborso. L'eventuale realizzazione di attività che prevedano contenuto economico, sarà regolamentata da successive e specifiche convenzioni o atti equivalenti, nei quali saranno dettagliatamente articolate le azioni da conseguire, le modalità operative e i relativi costi eventuali.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente atto potranno essere apportate con successivi ed equivalenti atti.

ART.5

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata dalla sottoscrizione per anni 5 (cinque) con possibilità di rinnovo per gli anni successivi, previo accordo scritto tra le parti.

ART.6

Le Parti del presente accordo si impegnano a trattare i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente protocollo di intesa in ossequio ai principi generali e alle disposizioni particolari dettate dalla normativa di riferimento, ovvero dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, nonché in conformità alle linee guida emanate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa citata, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza volte alla protezione dei dati personali. Le informazioni saranno trattate, con mezzi informatici e manuali, al fine di dare corretta esecuzione delle attività di cui al presente protocollo. Le parti danno atto che il presente protocollo d'intesa o parte di esso, ivi compresi i dati personali eventualmente citati, potrà essere oggetto di diffusione nel rispetto degli obblighi normativi imposti dalla disciplina di settore in materia di trasparenza e anticorruzione al cui pedissequo rispetto le parti sono tenute.

ART. 7

Le Parti si impegnano a verificare periodicamente lo stato di attuazione del presente Protocollo anche al fine di aggiornarne i contenuti.

ART. 8

Il presente atto, che viene sottoscritto dalle parti, sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte che ne avrà interesse.



Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 03 ottobre 2025

per FIDSPA

F.to Emiliano LASAGNA

per CNPAPAL

F.to Mario BRAGA

per Fo.N.T.A. Academy

F.to Biagio SCOGNAMIGLIO
